



Prot. n°5278

SIDERNO 20/07/21

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento tenuto conto delle disposizioni previste dalle norme vigenti nell'emergenza covid19, introduce ad ordinamento e disciplina la possibilità dello svolgimento, anche in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, dei dipartimenti disciplinari, dei Consigli di classe e di ogni altra riunione collegiale, così come previsti dal D. lgs 297/94

Art. 2 - Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli Organi Collegiali (d'ora in poi OO. CC.) di cui all'art.1 del presente regolamento per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo collegiale partecipi anche a distanza da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di tool o piattaforme Web.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e l'identificazione di ognuno di essi

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- a) intervento nonché diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione;
- b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- c) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti in formato digitale;
- d) la contemporaneità delle decisioni.
- e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.

3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'accorgimento di strumenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta. (ad es. uso di cuffiette personali)